

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

(Legge regionale 13 aprile 2012, n.2 e s.m.i.)

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PER LA
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA**

Annualità 2020

1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE

- 1.1.** La Regione sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, la produzione di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere, attraverso la concessione di sovvenzioni.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

- 2.1.** Possono essere ammesse alle sovvenzioni di cui al paragrafo 1, salvo quanto previsto al punto 2.3:

a) le imprese individuali¹ o familiari² che esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l'attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive;

b) le società di persone³ o di capitali⁴ che, tra le attività che costituiscono l'oggetto sociale, esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l'attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive;

- 2.2.** Possono essere ammesse alle sovvenzioni di cui al paragrafo 1, le imprese/società di produzione che abbiano presentato al MIBACT l'istanza per la richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana ai sensi della legge 14 novembre 2016, n.220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", art. 5.

- 2.3.** Possono presentare istanza di sovvenzione per un'opera audiovisiva le imprese/società di produzione indipendenti⁵ di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) della l.r. 7/20135.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- 3.1.** Le sovvenzioni sono concesse a valere su opere audiovisive⁶:

1 ex art. 2082 e segg. cod. civ.

2 ex art. 230 bis cod. civ.

3 Le società di persone (ex art. 2247 e segg. cod. civ.) sono: la società semplice (ex art. 2251 e segg. cod. civ.), la società in nome collettivo (ex art. 2292 e segg. cod. civ.) e la società in accomandita semplice (ex art. 2313 e segg. cod. civ.).

4 Le società di capitali (ex art. 2247 e segg. cod. civ.) sono: la società a responsabilità limitata (ex art. 2462 e segg. cod. civ.), la società per azioni (ex art. 2325 e segg. cod. civ.) e la società in accomandita per azioni (ex art. 2452 e segg. cod. civ.).

5 "produttori indipendenti": gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche, non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, ovvero che per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

6 Legge 14 novembre 2016, n.220, Art. 2, Definizioni, 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.

- a) riconosciute come “prodotto culturale”, sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al paragrafo 7;
- b) realizzate in tutto o in parte sul territorio della Regione Lazio;
- c) le cui riprese siano terminate entro il 31 dicembre 2019;
- d) presentate in numero complessivo non superiore a 4 dalla stessa società di produzione;
- e) di costo complessivo minimo pari a € 30.000,00 (trentamila/00).

3.2. Sono escluse dalle sovvenzioni:

- a) le tipologie di opere con contenuti:
 - 1) a carattere pornografico;
 - 2) che incitano all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
 - 3) pubblicitari, incluse televendite, telepromozioni, pubblicità televisive, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii), mm), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
 - 4) esclusivamente commerciali, promozionali, didattici anche a finalità turistiche o istituzionali;
 - 5) a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista;
- b) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016, i programmi televisivi quali:
 - 1) i programmi di informazione e attualità e di approfondimento culturale e divulgazione scientifica;
 - 2) i programmi in diretta o in differita aventi ad oggetto giochi, competizioni sportive o programmi di divulgazione di risultati di gare, competizioni e lotterie;
 - 3) i programmi aventi ad oggetto giochi, spettacoli di varietà, anche in diretta, quiz, talk show di qualsiasi genere;
 - 4) i programmi trasmessi in diretta o in differita di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi di qualsiasi genere;

5) i programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.

c) i factual entertainment basati su format non originali, i talent show e i reality show.

4. SPESE ELEGGIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI

- 4.1.** Sono spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, secondo le modalità e nella misura di cui al paragrafo 5, le spese di produzione “sopra la linea” e “sotto la linea” sostenute nel territorio regionale, inclusi gli eventuali costi sostenuti dai coproduttori o dai produttori esecutivi⁷, purché facenti parte del bilancio di produzione dell’opera.
- 4.2.** In deroga a quanto previsto al punto 4.1, sono da considerarsi spese di produzione eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni anche quelle relative all’impiego di “troupe di operatori residenti nella Regione Lazio ovvero di mezzi tecnici messi a disposizione da società/imprese aventi sede legale nella Regione Lazio”, per riprese effettuate fuori Regione.
- 4.3.** Sono inoltre da considerarsi eleggibili le spese generali sostenute nella Regione Lazio, fino ad un massimo del 7,5 per cento del costo complessivo di produzione.

5. VIGENZA TEMPORALE DELLE SPESE ELEGGIBILI

- 5.1.** Le spese eleggibili di cui al punto 4.1, 4.2 e 4.3 saranno quelle sostenute fino alla data del 31 ottobre 2020, stabilita per la consegna della rendicontazione certificata di cui al punto 10.3, qualora la decisione di compatibilità dell’aiuto pervenga entro la stessa data.

6. MISURA E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

- 6.1.** La misura della sovvenzione per ciascuna opera cinematografica e audiovisiva, fermo restando quanto previsto al punto 6.6, è determinata fino ad un massimo del 13 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.
- 6.2.** Le percentuali di cui al punto 6.1 possono essere elevate, fino ad un massimo del 15 per cento, per le categorie di opere di seguito elencate:
- a) di interesse regionale⁸;
 - b) per i ragazzi⁹;

⁷ “costi sostenuti da produttori associati”: gli eventuali costi sostenuti da coproduttori o produttori esecutivi, i quali devono effettuare la rendicontazione delle spese sostenute al produttore incaricato, con le stesse regole a cui è tenuto il produttore incaricato (colui che ha presentato istanza) nei confronti della Regione Lazio;

⁸ “opera di interesse regionale”: l’opera cinematografica o audiovisiva realizzata, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione Lazio e comunque funzionale alla valorizzazione dell’immagine della Regione stessa in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e lingua;

- c) prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi¹⁰;
- d) di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i crossmediali ed i multiplatforma¹¹;
- e) documentaristiche di creazione¹²;
- f) di genere, in particolare a basso costo¹³;
- g) di animazione¹⁴.

- 6.3.** Le percentuali di cui al punto 6.1 possono, altresì, essere elevate, fino ad un massimo del 15 per cento, per le opere prodotte da imprese nei primi tre anni dall'inizio dell'attività, nonché da micro e piccole imprese¹⁵.
- 6.4.** Per le opere audiovisive realizzate da imprese/società nazionali in co-produzione con imprese/società di produzione estere, l'entità della sovvenzione di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 è aumentata in misura pari al 5 per cento ai fini del calcolo delle sovvenzioni.
- 6.5.** L'importo complessivo delle sovvenzioni, per ogni società di produzione, di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, non può in ogni caso superare i 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, tenendo conto dell'importo effettivo speso nel Lazio.
- 6.6.** Per le opere di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, il cui bilancio complessivo di produzione sia compreso tra 30.000,00 (trentamila/00) euro e non oltre 800.000,00 (ottocentomila/00) euro, in deroga a quanto previsto negli stessi punti, la misura della sovvenzione può essere elevata fino al 30 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.

9 “film per ragazzi”: il film o l'opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori;

10 “opera prima e seconda”: il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente o alla sua seconda opera;

11 “opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multiplatforma”: il film o l'opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l'utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;

12 “documentario di creazione per il cinema e la televisione”: il film o l'opera audiovisiva che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l'espressione di un punto di vista personale dell'autore;

13 “opera cinematografica di genere a basso costo”: il film realizzato con un budget non superiore a 500 mila euro;

14 “opera di animazione”: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

15 “micro impresa”: un'impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014, e successive modifiche. “piccola impresa”: un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive modifiche.

- 6.7. Per le opere di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, e 6.6 con caratteristiche di dichiarata regionalità, l'entità della sovvenzione, può essere incrementata fino ad un massimo del 10 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, a seguito della verifica da parte della Commissione tecnica di valutazione, di cui al successivo punto 10.1.
- 6.8. Le sovvenzioni di cui ai precedenti punti sono cumulabili, relativamente alla stessa opera, con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, nei limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato. A tal fine saranno considerati anche gli aiuti concessi da altri stati membri dell'UE. Per le imprese non appartenenti all'UE saranno computati anche gli aiuti concessi da altri Stati non appartenenti all'UE.
- 6.9. Sono esclusi dalla liquidazione delle sovvenzioni previste coloro che sono destinatari di un ordine di restituzione in seguito ad una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli aiuti ricevuti illegali e incompatibili e non abbiano successivamente rimborsato, o depositato in un conto bloccato, detti aiuti. A tal fine i soggetti richiedenti la sovvenzione devono rilasciare apposita dichiarazione contenuta nell'istanza per la concessione delle sovvenzioni di cui al successivo punto 9.1.
- 6.10. Sono altresì escluse dalle sovvenzioni le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par.1 "Definizioni", punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 6.11. Le società di produzione devono presentare, tra le altre, sia la dichiarazione di aver applicato il C.C.N.L. del settore cineaudiovisivo e di aver regolarmente versato i contributi previdenziali assistenziali sia la dichiarazione della richiesta di inizio lavorazioni presentata alle OO.SS.LL.

7. TEST DI ELEGGIBILITA' CULTURALE

- 7.1. Ai fini della presente deliberazione, per opera cinematografica o audiovisiva riconosciuta come "prodotto culturale" si intende l'opera che abbia ottenuto, applicando la griglia di criteri di eleggibilità culturale di cui alla tabella del punto 7.2, almeno 50 punti su un punteggio massimo di 100 e che soddisfi non meno di 2 dei criteri contenuti nel Blocco A (Contenuti) della tabella medesima, con esclusione dei criteri A.6 e A.7 relativi rispettivamente all'impiego della lingua italiana e alla distribuzione dell'opera.
- 7.2. La griglia di criteri di eleggibilità culturale e i relativi punteggi sono articolati nei termini precisati nella tabella di seguito riportata:

Requisito	Punti
Blocco A: contenuti	
A.1 - Soggetto/sceneggiatura dell'opera cinematografica/audiovisiva tratto da opera letteraria/teatrale regionale/italiana/europea.	8
A.2 - Soggetto/sceneggiatura dell'opera cinematografica/ audiovisiva riguardante tematiche ambientali, storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali regionali/italiane/europee.	8
A.3 - Soggetto/sceneggiatura, riguardante una personalità/carattere regionale/italiano/europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale.	8
A.4 - Ambientazione sul territorio regionale/italiano del soggetto dell'opera, a prescindere dalle locations e/o teatri di posa dove vengano effettivamente realizzate le riprese.	12
A.5 - Riprese in esterno e/o in interno delle scene dell'opera cinematografica/audiovisiva effettuate in misura superiore al 40% del loro complessivo sul territorio della Regione Lazio al fine di valorizzarne il patrimonio ambientale, artistico, architettonico, archeologico ed enogastronomico.	12
A.6 - Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti della Regione Lazio.	4
A.7 - Distribuzione dell'opera a cura di imprese/società con sede legale, filiale o agenzia permanente nella Regione Lazio.	8
Totale punteggio A	60
Blocco B: talenti creativi	
B.1 - Presenza di artisti cinematografici/audiovisivi regionali o italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e-attore secondario (uno), f-autore delle musiche).	10 (max) , di cui: 2 punti per a), b), c), d) 1 punto per e) ed f)
B.2 - Presenza di talenti creativi regionali, italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c-costumista, d-montatore, e-arredatore, f- capo truccatore).	10 (max) , di cui: 2 punti per a), b), c), d) 1 punto per e) ed f)
Totale punteggio B	20

Blocco C: produzione	
C.1 - Riprese in teatri di posa localizzati nella Regione Lazio in misura dal 20% al 40% delle scene contenute nella sceneggiatura fino a punti 3; oltre il 40%, fino a punti 7; (soglia minima: 20% delle scene).	7
C.2 - Effetti digitali nella Regione Lazio.	2
C.3 - Effetti speciali nella Regione Lazio.	2
C.4 - Registrazione musiche nella Regione Lazio.	2
C.5 - Montaggio del sonoro e mixaggio nella Regione Lazio.	2
C.6 - Lavoro di laboratorio nella Regione Lazio.	3
C.7 - Montaggio finale nella Regione Lazio.	2
Totale punteggio C	20
Totale (A+B+C)	100

Obbligatorî almeno 2 tra i criteri A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 del Blocco A

Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'ammissione a sovvenzione

8. RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

- 8.1.** Le risorse finanziarie imputate sul capitolo di spesa G12522, pari ad euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), per la concessione delle sovvenzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 16-20 della L. 350/2003, sono destinate a valere sulla produzione di opere audiovisive.
- 8.2.** Qualora secondo quanto previsto al punto 8.1, il totale delle sovvenzioni concedibili risultasse superiore alle risorse disponibili, si procederà all'applicazione di un'aliquota percentuale di decremento per rientrare nelle disponibilità.

9. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

- 9.1.** L'istanza per la concessione delle sovvenzioni, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve pervenire alla Regione, esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAZIOcrea S.p.A. all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/cineproduzione>, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- 9.2.** L'impresa/società di produzione estera, può dare incarico al produttore

esecutivo dell'opera audiovisiva, ovvero il soggetto incaricato ad effettuare la produzione esecutiva dell'opera tutta o per la sola parte italiana, a compilare e presentare l'istanza per la concessione delle sovvenzioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

- 9.3.** La presentazione dell'istanza non comporta obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione della sovvenzione. L'impegno di spesa sarà assunto nel limite delle risorse finanziarie disponibili e degli altri vincoli di legge esistenti.

10. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI

- 10.1.** La valutazione delle istanze per la concessione delle sovvenzioni ed in particolare, la verifica dei requisiti/condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione, nominata con decreto dirigenziale.

- 10.2.** A seguito della valutazione di cui al punto 10.1, l'Amministrazione regionale provvede a pubblicare i risultati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it>.

- 10.3.** La concessione e l'erogazione della sovvenzione a favore del soggetto beneficiario fa seguito alla conclusione dell'opera, alla consegna della rendicontazione certificata delle spese di produzione, nonché di una copia in formato DVD dell'opera stessa di cui al paragrafo 11, da parte del soggetto beneficiario.

11. CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E REVOCA DELLE SOVVENZIONI

- 11.1.** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare la veridicità, coerenza e congruenza delle spese dichiarate, sostenute dai soggetti beneficiari delle sovvenzioni per la realizzazione dell'opera cinematografica o audiovisiva, nonché il possesso dei requisiti/condizioni richiesti per l'ammissione alle sovvenzioni.

- 11.2.** È fatto obbligo ai soggetti che risultino beneficiari delle sovvenzioni di presentare alla Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione dei risultati di cui al punto 10.2 e nei termini stabiliti al punto 5.1, un'analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera, da redigere utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sulla piattaforma di ricezione delle istanze di cui al punto 9.1. Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore contabile o da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

- 11.3.** Salvo deroga accordata dalla Regione Lazio per eccezionali motivi addotti dal beneficiario, a seguito dell'ammissibilità alla sovvenzione di cui al punto 10.2, i soggetti beneficiari assumono l'obbligo, pena l'esclusione, che

ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell'opera riporti il logo identificativo della Regione Lazio e la dicitura "Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo", nei titoli di testa e coda, con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto economicamente la realizzazione dell'opera.

- 11.4.** Le società di produzione delle opere risultate ammesse a sovvenzione sono, inoltre, obbligati a depositare una copia digitale della stessa in formato DVD, completa del logo identificativo della Regione Lazio e della dicitura "Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo". La copia depositata sarà messa a disposizione della mediateca regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera x) della l.r.2/2012 e sue modifiche, ai fini di raccolta, fruizione, studio e promozione istituzionale. Inoltre, ove ritenuto possibile, si invita a consegnare, immagini di scena dell'opera, in numero non superiore a dieci, unitamente alla liberatoria per l'utilizzo delle stesse a fini promozionali.
- 11.5.** L'obbligazione pubblicitaria relativa al logo e alla dicitura cui al punto 11.3, deve applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l'utilizzo dell'opera sovvenzionata, nonché ai contratti con distributori acquirenti ed esportatori dell'opera stessa. I soggetti beneficiari sono obbligati, altresì, a concedere alla Regione Lazio, dopo 4 mesi dall'uscita theatrical la messa in onda (free e pay tv) dell'opera sovvenzionata, la licenza d'uso gratuito dell'opera stessa per uso didattico – pedagogico, nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre e rassegne promosse, sostenute o partecipate dall'Amministrazione regionale.
- 11.6.** Le sovvenzioni sono ridotte in proporzione qualora l'Amministrazione regionale, sulla base di una valutazione discrezionale ed insindacabile, accerti che le spese sostenute siano inferiori a quelle preventivate ed ammesse o che la documentazione prodotta sia inidonea a giustificare l'intero importo del rendiconto presentato.
- 11.7.** L'Amministrazione regionale potrà procedere alla revoca della sovvenzione concessa, di cui al punto 3.1, qualora da successive verifiche risultasse, in particolare:
 - a) la realizzazione di un'opera diversa e/o difforme da quella ammessa a sovvenzione;
 - b) il cambiamento durante la produzione dei requisiti/condizioni previsti;
 - c) il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo;
 - d) la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati.

12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD) e del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

- Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - Email: dpo@regione.lazio.it - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
- Responsabile del Trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili - PEC: cultura@regione.lazio.legalmail.it - Tel.: 0651683218
- Responsabile della protezione dei dati, Ing. Silvio Cicchelli: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5 - PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it - email istituzionale: dpo@regione.lazio.it - telefono: 06 51685061.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente avviso pubblico;
- erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali (RGPD)

Modalità del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti elettronici per il tempo

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, da LAZIOcrea S.p.A., (società *in house* della Regione Lazio che gestisce la piattaforma informatica destinata all'inserimento delle domande e resi disponibili nei confronti del Responsabile del Trattamento della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale della Direzione "Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo" coinvolto della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'unione europea

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e, fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.

Con la sottoscrizione dell'istanza di concessione del contributo l'interessato autorizza quindi il trattamento descritto.